

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CURINGA (CZ) E FILADELFIA (VV)

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____,

PREMESSO

che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari, di stipulare tra loro convenzioni per il Servizio di Segreteria Comunale, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni;

che i Comuni di Curinga e Filadelfia, ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale;

che, al 31 dicembre 2022, il Comune di Curinga (CZ) conta una popolazione residente di n. _____ abitanti ed il Comune di Filadelfia (VV) una popolazione residente di n. _____, per un totale di abitanti n. _____ e, conseguentemente, la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa, novellata recentemente con Decreto del Ministero dell'Interno in data 21 Ottobre 2020, adottato ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12, del D.L. 30 Dicembre 2019 n. 162, conv. nella L. n. 8 del 28 Febbraio 2020, recante la nuova disciplina delle convenzioni di che trattasi, di cui anche alla Circolare Min. Interno in data 01 Dicembre 2020, viene ascritta alla classe II (seconda);

che, sulla base di dati oggettivi (consistenza demografica, classificazione delle sedi di segreteria, complessità strutturale dei due Comuni) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

IN ESECUZIONE

della deliberazione del Consiglio Comunale di Curinga (CZ) n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

della deliberazione del Consiglio Comunale di Filadelfia (VV) n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge,

TRA

il Sig. _____ nato a _____ il _____, Sindaco pro-tempore del Comune di Curinga (CZ), elettivamente domiciliato presso la Residenza Comunale, sita in Viale Madre

Vincenzina Frijia, n. 2.

E

il Sig. _____ nato a _____ il _____, Sindaco pro-tempore del Comune di Filadelfia (VV), elettivamente domiciliato presso la Residenza Comunale, sita in C.so Castelmonardo, 94.

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ART. 1 OGGETTO E FINALITA

Le funzioni di Segreteria Comunale dei Comuni di Curinga (CZ) e Filadelfia (VV), verranno svolte, per la durata della presente convenzione ed eventuali rinnovi, in forma associata avvalendosi di un unico Segretario Comunale e di distinti uffici di Segreteria presso ciascun Comune, ottenendo un significativo risparmio della spesa.

Per “funzioni di Segreteria Comunale“ si intendono le attribuzioni proprie del Segretario Comunale in forza dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. o eventualmente previste nello Statuto e negli atti regolamentari degli Enti convenzionati, oltre che in atto sindacale.

ART. 2 COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di CURINGA assume la veste di Comune Capo Convenzione. Al Sindaco del Comune Capo convenzione compete:

- la nomina e revoca del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 99, del D.lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco del Comune di Filadelfia;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative ed in generale l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con il Sindaco di Filadelfia, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

Lo stato giuridico del Segretario Comunale rimane regolato dalle specifiche disposizioni vigenti tempo per tempo, attualmente dagli artt. 97 - 103 D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., dal D.P.R. 465/97 e contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria, nonché da ultimo con Decreto del Ministero dell’Interno in data 21 Ottobre 2020, adottato ai sensi dell’art. 16 ter, comma 12, del D.L. 30 Dicembre 2019 n. 162, conv. nella L. n. 8 del 28 Febbraio 2020, recante la nuova disciplina delle convenzioni di che trattasi, di

cui anche alla Circolare Min. Interno in data 01 Dicembre 2020.

ART. 3 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione ha decorrenza dal 1 ottobre 2023 e, comunque, successivamente alla presa d'atto della Convenzione di Segreteria ed assegnazione del Segretario da parte della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Catanzaro, avrà scadenza al 31.12.2024.

La convenzione potrà essere rinnovata con appositi atti deliberativi.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali concordando il termine di decorrenza;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da manifestarsi mediante motivata deliberazione del Consiglio Comunale da notificare all'altro Ente e da trasmettere alla Sezione regionale dell'Albo dei Segretari. In tal caso la convenzione manterrà i suoi effetti sino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica salvo che, per esigenze particolari, non venga concordemente definito un termine diverso, comunque da manifestarsi attraverso comunicazione scritta fra i Sindaci degli Enti.

Al momento dello scioglimento della convenzione, il Segretario comunale presterà servizio presso il Comune Capo Convenzione.

ART. 4 — COORDINAMENTO E MODALITA' DI CONSULTAZIONE

Il Comune di Curinga assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell'ufficio in parola per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dall'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000.

Il Comune di Curinga detiene la gestione amministrativa e contabile e cura tutti i rapporti con la Prefettura - U.T.G. di Catanzaro, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione Regionale della Calabria.

Per tutte le questioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario, il Sindaco del Comune Capo Convenzione si impegna formalmente ad informarne l'altro.

Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti il servizio si effettueranno con riunioni

collegiali cui interverranno i Rappresentanti dei Comuni interessati o loro delegati, previa richiesta di uno dei loro.

Il Comune Capo Convenzione si impegna a consentire al Comune di Filadelfia la visione degli atti inerenti il servizio.

ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

Il Segretario Comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli Enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, garantendo una prestazione dell'orario di lavoro settimanale di:

- 18 ore nel Comune di CURINGA;
- 18 ore nel Comune di FILADELFIA.

I Sindaci dei due Comuni convenzionati, al fine di soddisfare meglio le esigenze di servizio delle rispettive Amministrazioni, in accordo con il Segretario, potranno concordare in qualsiasi momento temporanee modifiche dell'orario stabilito in precedenza, ove sussistano giustificati motivi che rendano necessaria la presenza del Segretario in un Ente anziché nell'altro.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario Comunale, incaricato del servizio di Segreteria in forma associata, verrà corrisposto ai sensi del C.C.N.L. vigente, oltre al trattamento economico ordinario, una maggiorazione del 25% del trattamento in godimento.

ART. 7 – EMOLUMENTI DIVERSI

Ogni Comune liquiderà individualmente la propria quota di retribuzione di risultato, a seconda dell'andamento della valutazione e sulla base di verifiche condotte presso ciascun Ente ed attestate dai Sindaci. Analogamente verranno trattati i diritti di rogito, secondo la disciplina vigente.

ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI

Il Comune di Curinga provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, curerà il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziati le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di

contributo dall'altro Comune convenzionato, che verserà trimestralmente le quote di concorso a proprio carico.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dal CCNL vigente, graverà su ciascun comune nella seguente proporzione:

- Comune di CURINGA 50%;
- Comune di FILADELFIA 50%.

Al Segretario titolare della Segreteria Convenzionata spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'accesso alla sede dei Comuni convenzionati secondo il sistema di determinazione del rimborso previsto dalla legge, dal contratto collettivo o da specifiche disposizioni del Ministero dell'Interno - Unita di Missione (ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali).

Viene autorizzato l'uso del proprio mezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Le spese per le missioni o trasferte saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate. Quando la trasferta viene effettuata nell'interesse di più Enti provvederà alla liquidazione il Comune Capofila che conteggerà l'onere in quello complessivo da ripartire. Le spese per partecipazione a convegni, giornate di studio e formazione etc., saranno soggette a ripartizione tra i due enti al 50%.

ART. 9 — SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE

In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di Segreteria convenzionata, il Sindaco del Comune Capo convenzione provvederà a richiedere all'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali, sezione Regionale della Calabria, la relativa sostituzione del Segretario.

Art. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La sede della segreteria comunale in convenzione è classificata in classe II, (popolazione compresa da 10.001 a 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari

Comunali e Provinciali, sezione Regionale della Calabria a norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.R. 04.12.1997 n. 465.

ART. 11— TRATTAMENTO FISCALE

Il presente atto è esente da bollo e da obbligo di registrazione, se non in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 12 — NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Curinga

Il Sindaco del Comune di Filadelfia